

La «tortura» entra nel Codice penale

ROMA. Via libera della Commissione Giustizia della Camera al provvedimento che introduce nel Codice penale il reato di tortura. Ma il firmatario di una delle proposte di legge, Gaetano Pecorella (Fi), ha ritirato la propria firma in polemica con un testo che - sostiene - «legittima, per quanto appaia inverosimile, alcune forme di tortura». E il problema, ammette il relatore Pino Pisicchio, è legato al dispositivo. In ogni caso, il sì della Commissione è stato trasversale essendo riconosciuta da tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione, la necessità di un provvedimento che si adegui a quanto previsto dalla Convenzione contro la tortura adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1984. Così, nonostante i distinguo, Pisicchio è soddisfatto: «Sono tutti d'accordo sulla necessità di introdurre il reato di tortura nel Codice penale. Ci sono state però - ammette - valutazioni difformi sul dispositivo». E l'azzurro Pecorella accusa: «La proposta

approvata dalla Commissione prevede che, perché vi sia tortura, le sofferenze devono essere inflitte "con violenze o minacce"». Ad ogni modo, il reato di tortura viene inserito nel Codice penale (articolo 613-bis). Il testo prevede pene di reclusione fino a 12 anni (ma possono essere raddoppiate nel caso che la tortura porti alla morte), stabilendo che sia punito con la pena della reclusione da 4 a 12 anni chiunque «con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali (questa è la novità introdotta dall'emendamento presentato da Rosa Suppa, Ulivo, contestata da Pecorella, ndr), allo scopo di ottenere da essa, o da una terza persona, informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettato di aver compiuto. Ovvero allo scopo di punire una persona per l'atto dalla stessa o da una terza persona compiuto o è sospettato d'aver compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale».

